



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale inerente le attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, come disposto dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionalmente garantita, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile.

ART. 2

FUNZIONI

La celebrazione del matrimonio civile viene effettuata dal Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o ai cittadini italiani aventi i requisiti di legge per essere nominati consiglieri comunali. Trattasi, in quest'ultimo caso, di ipotesi residuali che vanno di volta in volta autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste espressamente presentate dai nubendi.

L'Ufficiale dello Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. E' fatto divieto all'Ufficiale dello Stato Civile di ostentare sotto qualsiasi forma simboli politici e/o religiosi.

ART. 3

MATRIMONIO SU DELEGA

Nel caso in cui il matrimonio civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione del matrimonio, indicando la data e l'ora prescelta all'Ufficio dello Stato Civile con un anticipo di almeno 30 giorni.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune, i nubendi dovranno produrre, con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data della celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile la seguente documentazione:

- a) delega del comune di residenza;
- b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- d) indicazione del "regime patrimoniale".

ART. 4
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile viene di norma celebrato pubblicamente alla presenza di due testimoni maggiorenni (art. 107 del Codice Civile), muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, nel Palazzo Comunale nei seguenti locali:

- Ufficio del Sindaco
- Sala consiliare

Il matrimonio civile può essere celebrato anche al di fuori della casa comunale (ad esempio, presso il "Vittoriale degli Italiani", il "Giardino Botanico A. Heller", "Villa Alba") deputando a tale scopo una "sala esterna" al Palazzo Comunale al fine di celebrarvi i matrimoni purchè l'istituzione di un ufficio separato dello stato civile sia previsto da una deliberazione della Giunta Comunale il cui atto va trasmesso al Prefetto per dovuta conoscenza.

Non è consentita la celebrazione di matrimoni in luoghi diversi da quelli sopraindicati se non per quanto previsto dall'art. 110 del Codice Civile (grave impedimento di uno degli sposi opportunamente giustificato all'Ufficio di Stato Civile tale da non consentire di recarsi presso la casa comunale).

ART. 5
RICHIESTA DI CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione del matrimonio civile va presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando un'apposita domanda che dovrà contenere le generalità complete dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale nonché i dati completi dei testimoni. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni per i cittadini italiani, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 3 novembre 2000. In caso contrario, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio sarà da ritenersi annullata.

ART. 6
GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile viene celebrato in via ordinaria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 nonché, in via eccezionale, nelle giornate di sabato e domenica – in orario da concordare con l'Ufficio dello Stato Civile – in presenza di esigenze straordinarie dei nubendi.

La celebrazione dei matrimoni civili è, comunque, tassativamente sospesa nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 gennaio
- Pasqua e lunedì dell'Angelo
- 25 aprile
- 1 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 6 dicembre (Festa del S. Patrono)
- 8 dicembre
- 25 – 26 e 31 dicembre

ART. 7
COSTO DEL SERVIZIO

Nulla è dovuto dai nubendi per la celebrazione del matrimonio civile nell'Ufficio del Sindaco, in quanto sede istituzionale, purchè la stessa avvenga durante i normali orari di lavoro indicati all'art. 6, comma 1.

Qualora i nubendi decidano che la celebrazione del matrimonio abbia luogo nella sala consiliare durante l'orario normale di lavoro, è dovuto il versamento di una somma a titolo di rimborso spese. L'importo viene maggiorato in occasione di richieste che prevedano la celebrazione della cerimonia al di fuori dell'orario normale di lavoro oppure nella giornata di sabato ed ulteriormente maggiorato per le celebrazioni nella giornata di domenica, sempre nella sala consiliare.

L'importo delle tariffe sarà ridotto nella percentuale del 50% nel caso di residenza nel comune di Gardone Riviera di almeno uno dei nubendi.

Le relative tariffe vengono aggiornate annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala consiliare: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale d'attesa, ecc.) Nessun rimborso competerà qualora la mancata cerimonia sia ascrivibile ai richiedenti.

Per i matrimoni civili celebrati fuori dalla tradizionale "casa comunale", previa istituzione di un "ufficio separato dello stato civile" previsto da una deliberazione della Giunta comunale, i nubendi - oltre alla tariffa dovuta al Comune - dovranno corrispondere un "quantum" a titolo di rimborso spese direttamente al titolare del sito ove verrà celebrato il matrimonio civile, in conformità a quanto previsto nell'"apposito contratto di comodato d'uso" sottoscritto con il Comune.

ART. 8
ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti, a propria cura e spese, possono arricchire la sala destinata ai matrimoni civili con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura dei richiedenti.

La sala dovrà, quindi, essere restituita nelle medesime condizioni in cui era stata concessa.

Il comune di Gardone Riviera si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati nella sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili.

ART. 9
PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

E' assolutamente vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e nelle immediate adiacenze.

Qualora tale disposizione non venga rispettata, le spese di pulizia saranno addebitate al soggetto richiedente la celebrazione. Parimenti sarà addebitato al soggetto richiedente il risarcimento di eventuali danni alle suppellettili, ai quadri ed ai mobili facenti parte dell'arredo della sala.

ART. 10
MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso in cui i nubendi, i testimoni od anche solo uno di essi sia cittadino straniero, dovranno dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, gli stessi dovranno reperire ed avvalersi di un interprete, così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000. L'Interprete, se non già noto all'ufficio, dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile almeno sette giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento d'identità valido, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

ART. 11
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio competente alla celebrazione del matrimonio civile è l'Ufficio dello Stato Civile che procederà al coordinamento con gli altri uffici comunali d'intesa con la Segreteria del Sindaco.

L'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento dovrà essere inoltrata all'Ufficiale dello Stato Civile che ne darà immediata comunicazione agli uffici interessati.

Un mese prima della cerimonia dovrà essere trasmessa all'ufficio economato la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa stabilita.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua duplice pubblicazione all'albo pretorio: la prima, dopo l'adozione della deliberazione consiliare in conformità all'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; la seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo la sua esecutività.